



LA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE NELLA PROSPETTIVA  
COSTITUZIONALE.  
PRIME RIFLESSIONI SU ALCUNI NODI DA SCIOGLIERE\*

TATIANA GUARNIER\*\*

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il primo nodo: la relazione fra i diritti e i doveri costituzionali nella dimensione temporale. – 2. Il secondo nodo: le diversità settoriali di un concetto all'apparenza trasversale. – 3. Il terzo nodo: una questione di potere.

***Premessa***

Ha da qualche mese visto la luce la legge costituzionale n. 1 del 2022 (“Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”), la quale, «con il dichiarato obiettivo di colmare un’atavica lacuna della nostra Carta repubblicana»<sup>1</sup>, ha introdotto un riferimento espresso alla tutela degli interessi delle future generazioni all’interno della Costituzione, *a latere* della previsione dell’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

All’art. 9 Cost. è stato aggiunto un terzo comma che recita: «[La Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; il secondo comma dell’art. 41 Cost. è stato modificato, prevedendo che l’iniziativa economica privata non debba recare danno alla salute e all’ambiente e il terzo comma dell’art. 41 ha esteso alla legge di determinazione dei programmi e dei controlli

---

\* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. Lo scritto presenta alcune riflessioni proposte al Convegno conclusivo del progetto PRE-PLAN (*PREventive PLANning for disaster resilient territories*) finanziato dall’Università di Camerino ed è dunque destinato al Volume che ne raccoglierà gli atti.

\*\* Professoressa associata di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Camerino.

<sup>1</sup> Così, M. CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni costituzionali*, 2022, 351.

opportuni per indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, anche il compito di tenere in considerazione le esigenze della tutela ambientale.

Nel presente scritto non ci si occuperà di tutti i numerosi elementi di novità della riforma, che richiederebbero ben altro spazio di approfondimento, ma ci si limiterà ad analizzare un solo profilo, all’apparenza accessorio: quello legato all’inciso «anche nell’interesse delle future generazioni». L’enunciato pone termine all’annosa *querelle* relativa alla necessità o all’opportunità di contemplare *expressis verbis* nel testo fondamentale un riferimento ai posteri, in linea con numerose altre Costituzioni statali che, più giovani o appositamente modificate in tal senso, hanno ritenuto di dover prendere posizione in ordine ad una problematica – quella della responsabilità e/o della solidarietà intergenerazionale – che si fa sempre più pressante sul piano teorico, filosofico, politico e pragmatico<sup>2</sup>. In questo senso, la riforma è stata salutata con favore da parte di diversi commentatori, i quali hanno apprezzato, da un lato, la circostanza che il nuovo testo si confronti finalmente con una problematica tanto delicata quanto indifferibile e, dall’altro, i diversi possibili equilibri nei bilanciamenti fra diritti ed interessi alla luce di questi nuovi oneri<sup>3</sup>, pur nella consapevolezza che si tratta di una positivizzazione di acquisizioni già iniziate a maturare nella giurisprudenza costituzionale, anche alla luce degli obblighi sovranazionali e internazionali<sup>4</sup>. Nel «cono

---

<sup>2</sup> Si vedano, a mero titolo esemplificativo, il novellato art. 20a del *Grundgesetz* tedesco, che prevede: «Lo Stato, in quanto responsabile nei confronti delle generazioni future, protegge i fondamenti naturali della vita mediante la legislazione nell’ambito dell’ordinamento costituzionale e mediante il potere esecutivo e quello giurisdizionale conformemente alla legge e al diritto» (su cui J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, 1989, 673 ss.); l’art. 24 della Costituzione greca, che prevede «La protezione dell’ambiente culturale e naturale costituisce uno dei compiti dello Stato. Lo Stato è tenuto ad adottare misure speciali preventive o repressive al fine di preservare l’ambiente»; gli artt. 48 A e 51A, lett. g), della Costituzione indiana del 1950, come modificata dal 42° Emendamento del 1976, che prevedono, rispettivamente, «The State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country» e «It shall be the duty of every citizen of India [...] to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures»; in Francia la tutela ambientale è stata affidata invece ad una legge costituzionale (n. 205 del 1° marzo 2005: cd. *Charte de l’Environnement*). Noto, poi, è l’approccio di molte Costituzioni latinoamericane, che hanno previsto diversi diritti *umani* collegati alla tutela dell’ambiente e delle risorse del territorio. Non potendosi qui riportare le numerose previsioni di quelle Costituzioni, si v., sempre a titolo meramente esemplificativo, L. MEZZETTI (a cura di), *I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione dell’ambiente nel diritto pubblico comparato*, Padova, 1997; D. AMIRANTE (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000; B. POZZO, *La tutela dell’ambiente nelle costituzioni: profili di diritto comparato alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Carta di Nizza*, in B. POZZO, M. RENNA, (a cura di), *L’ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione*, Milano, 2004, 6 ss.; S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 10, 2014, 25 ss.; R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, in *Diritti comparati*, 4.9.2017. Una carrellata degli articoli costituzionali che, nel mondo, a partire da diverse prospettive, sono dedicati alla tutela degli interessi delle future generazioni è disponibile in R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 124 ss., nt. 16-20.

<sup>3</sup> Cfr., in particolare, R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022.

<sup>4</sup> Cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3/2021, 25 agosto 2021, 286 ss. e ID., *La riforma*, cit., 351 s., il quale parla di un consolidamento degli approdi oramai ritenuti irretrattabili di una *living Constitution* che, quantomeno,

di luce» della riforma viene collocata, attribuendole un particolare rilievo, proprio la menzione esplicita degli interessi delle generazioni future, alla luce dell’importanza che questi ultimi stanno acquisendo in altre esperienze costituzionali per la garanzia di una più compiuta tutela ambientale<sup>5</sup> (intesa, quest’ultima, tanto in senso soggettivo, quanto in senso oggettivo)<sup>6</sup>. Certo, anche questa dottrina non nasconde la sussistenza di un «cono d’ombra» di criticità, manifestando in particolare delle riserve nei confronti della mancanza di specificazioni di natura sostanziale e formale-procedimentale (di cui un esempio è individuato nelle disposizioni che i trattati europei dedicano alla tutela ambientale), ritenute necessarie per poter adeguatamente affrontare l’aumentato livello di complessità decisionale implicato dalla novella costituzionale<sup>7</sup>.

Ben più radicali sono, invece, le critiche rivolte alla riforma da altra parte della dottrina, ossia da parte di chi ha guardato con preoccupazione alla circostanza che si sia intervenuti per la prima volta sui Principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, di cui a lungo si è affermata – e praticata – l’intangibilità<sup>8</sup>: secondo questo orientamento dottrinale, l’ammissione di una loro riforma in ottica espansiva o migliorativa rischia, infatti, di aprire il varco anche a riforme peggiorative degli stessi e deve comunque, in ogni caso, confrontarsi con la constatazione che un’espansione o un miglioramento che concerna un principio o un diritto fondamentale inevitabilmente intacca altri principi, diritti o interessi (non necessariamente fondamentali) con i quali il primo entra in bilanciamento. Queste preoccupazioni sono accompagnate dalla considerazione che si trattava di un’esplicitazione tutto sommato non strettamente necessaria poiché, appunto, per molti versi ricognitiva di un “*acquis constitutionnel*”<sup>9</sup> e, con specifico riferimento al punto oggetto di queste riflessioni, perché larga parte della dottrina era già persuasa della inscindibile relazione fra la funzione svolta dalle Costituzioni all’interno degli ordinamenti statali e la tutela degli interessi dei posteri<sup>10</sup>.

---

impedisce definitivamente la possibilità di arretramenti e che pone, al più, le basi per possibili ulteriori sviluppi futuri.

<sup>5</sup> Il riferimento è alla sentenza del 24 marzo 2021 del *Bundesverfassungsgericht*, che ha dichiarato l’illegittimità della Legge federale sul cambiamento climatico del 2019 proprio a partire dall’inadeguatezza degli strumenti ivi previsti a garantire gli interessi delle future generazioni (cfr., per qualche ulteriore ragguaglio sulla già notissima decisione, *infra*, § 1).

<sup>6</sup> Sulle due dimensioni – soggettiva e oggettiva – della tutela dell’ambiente e sulla loro profonda distanza concettuale, nonché sulle rilevanti implicazioni pratiche delle due forme di tutela, sia consentito rinviare a T. GUARNIER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nella prospettiva costituzionale*, in M.P. PATERNÒ (a cura di), *Cura dell’altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee*, Napoli, 2017, 124 ss., anche per i necessari riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

<sup>7</sup> Per questa posizione, v. M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 312 ss.; non condivide, invece, l’idea che la sede corretta per queste specificazioni sia la Costituzione, G. AZZARITI, *Appunto per l’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, 1/2020, 4 febbraio 2020.

<sup>8</sup> T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021; G. DI PLINIO, *L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente*, *ivi*, 1° luglio 2021; C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 149 ss.

<sup>9</sup> In questi termini, E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2022, 2, ma v. anche C. DE FIORES, *Le insidie*, cit., 150 ss.

<sup>10</sup> Si v., per tutti, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 118 ss., ma sul punto si tornerà a brevissimo.

In risposta a queste obiezioni, si è osservato che la *sedes materiae* per un inserimento esplicito della tutela dell’ambiente nella tavola dei principi costituzionalmente rilevanti non potesse che essere proprio quell’articolo – il 9 – cui già da lungo tempo la giurisprudenza costituzionale l’aveva ancorato (e, potrebbe aggiungersi, sembrerebbe quantomeno bizzarro ritenere legittimo per il Giudice costituzionale ciò che si assume vietato al legislatore politico costituzionale)<sup>11</sup>. La riforma, peraltro – è vero – non introduce novità *assolute* all’interno del nostro ordinamento, eppure non si limita a costituzionalizzare percorsi pregressi. Detto in altri termini, non si tratta solo di “revisione-bilancio”, ma anche di “revisione-programma”<sup>12</sup>: essa percorre il medesimo sentiero aperto dalla Corte di cassazione, prima, e dalla Corte costituzionale, poi, collocandovi però una pietra miliare, un nuovo punto fermo (e decisamente più stabile di quello giurisprudenziale, per via non solo della positivizzazione, ma anche – proprio – della collocazione del *novum* all’interno dei Principi fondamentali della Costituzione) a partire dal quale si dovranno muovere i prossimi passi.

Si condivide qui, insomma, l’idea che la riforma costituzionale non si risolva nel solo prendere atto degli equilibri già individuati nei pregressi bilanciamenti, ma ne promuova di nuovi (e auspicabili), tali da valorizzare l’ingresso dell’ambiente e delle future generazioni nel «settore non controverso» del diritto costituzionale (a differenza delle libertà economiche, che permangono «nel settore controverso del diritto costituzionale»<sup>13</sup>) e l’inclusione esplicita delle esigenze di tutela ambientale fra i limiti alla libertà di iniziativa economica privata.

Dove condurranno questi passi e quanta incidenza avranno nei complessi equilibri dei bilanciamenti legislativi è di certo ancora presto per dirsi, per cui non ci si attarderà qui in valutazioni prognostiche che dipendono da una molteplicità di fattori (politici, economici, culturali e sociali) e, in misura significativa, dalla normazione positiva che seguirà; entrambi elementi dei quali è davvero difficile prevedere l’andamento nel momento di “crisi multivilello” che stiamo attraversando. Piuttosto, limitandoci ad analizzare il solo aspetto della costituzionalizzazione della solidarietà intergenerazionale, si guarderà al cammino da svolgere e ai nuovi panorami che potrà dischiudere questa strada, riflettendo sui nodi ancora da sciogliere e che la riforma costituzionale impone, ineluttabilmente, di affrontare.

### **1. Il primo nodo: la relazione fra i diritti e i doveri costituzionali nella dimensione temporale**

Il tema della solidarietà intergenerazionale si colloca da sempre al crocevia di numerose questioni teoriche e pratico-applicative di non facile soluzione. Dubbio e

---

<sup>11</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni*, cit., 3.

<sup>12</sup> Così, ancora, M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., 298.

<sup>13</sup> Così R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni*, cit., 4, facendo riferimento a E. FRAENKEL, *Strukturdefekte der Demokratie und deren Überwindung*, in ID., *Deutschland und die westlichen Demokratie*, Frankfurt, Suhrkamp, 1991, 89.

oggetto di dibattito è lo stesso statuto deontologico delle posizioni giuridiche soggettive implicate nelle relazioni intergenerazionali: è corretto parlare di *diritti* delle future generazioni? O si tratta forse di mere *aspettative*? È possibile immaginare *doveri* nei confronti delle future generazioni? O è forse più coerente limitare il discorso alla statuizione di una *responsabilità*, sul piano etico e morale, nei confronti dei posteri<sup>14</sup>? Inoltre, anche volendo (e potendo) immaginare una categoria giuridica che si attagli adeguatamente al caso, come ponderare interessi e bisogni di soggetti di là da venire, che vivranno in un contesto sociale, economico, ambientale, politico e culturale sicuramente diverso dal nostro e da noi in larga parte imprevedibile<sup>15</sup>? Detto in altri termini, come risolvere l’ineludibile questione dell’*ignoranza* di quegli stessi interessi?

Le costituzioni della prima metà del Novecento non hanno affrontato queste problematiche, essendo piuttosto concentrate sulla dimensione intertemporale da un diverso angolo prospettico. Il riferimento teorico e politico-culturale di quelle Costituzioni era costituito dalle discussioni dei *Founding Fathers* circa la possibilità per una Costituzione di *vincolare* le future generazioni<sup>16</sup> o dalla riflessione giacobina, che ha portato alla proclamazione del diritto di ogni generazione di darsi una Costituzione<sup>17</sup>. Come è stato evidenziato dalla più attenta dottrina, quegli interrogativi costituivano il riflesso di una concezione ottimista e progressiva di cui erano permeate la cultura e la riflessione teorico-politica dell’Occidente illuminista e positivista; concezione non condivisa dall’Occidente postindustriale, che nutre, all’opposto, una «visione pessimista o comunque scettica delle prospettive future»<sup>18</sup>. Questo cambio di segno ha corrispondentemente orientato in una nuova direzione anche la domanda rivolta alle costituzioni con riferimento alla prospettiva intertemporale: il più recente interrogativo che si pone all’attenzione della riflessione teorico-costituzionalista è infatti piuttosto quello – simmetrico – dei «vincoli o dei limiti (chiaramente giuridici) che la generazione costituente si dà a favore delle generazioni future»<sup>19</sup>. E, nella direzione indicata da questa nuova domanda, la Costituzione, in quanto atto che aspira

---

<sup>14</sup> Su tali questioni, affrontate dal punto di vista teorico e filosofico, si vedano, almeno, J. RAWLS, *Una teoria della giustizia* [1971], tr. it., Milano, 1989; B. BARRY, *Justice Between Generations*, in P.M.S. HACKER, J. RAZ (eds.), *Law, Morality, and Society*, Oxford, 1977, 268 ss.; H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica* [1979], tr. it., Torino, 1993; D. PARFIT, *Ragioni e persone* [1984], tr. it., Milano, 1989; A. DE-SHALIT, *Why Posterity Matters: Environmental Policies and Future Generations*, London, 1994; G. PONTARA, *Etica e generazioni future. Una introduzione critica ai problemi filosofici*, Roma-Bari, 1995; A. GOSSERIES, L.H. MEYER (eds.), *Intergenerational Justice*, Oxford, 2009; J. THOMPSON, *Intergenerational Justice. Rights and Responsibility in an Intergenerational Polity*, London, 2009; J.C. TREMMEL, *A Theory of Intergenerational Justice*, London, 2009; F.G. MENGA, *L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021.

<sup>15</sup> Cfr. M.P. GOLDING, *Obligations to Future Generations*, in *The Monist*, 56, 1, 1972, 92 ss.

<sup>16</sup> Si allude, evidentemente, al famoso dibattito fra Jefferson e Madison, su cui v., almeno, R. BIFULCO, *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio*, in *Rivista AIC*, 2/2012, 5.6.2012; I. CIOLLI, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *Diritto&Conti*, 1/2021, 53 s.

<sup>17</sup> Così, l’art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1793.

<sup>18</sup> M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 424.

<sup>19</sup> Così, R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. I, Torino, 2005, 291.

all’«eternità ordinamentale» poiché «ambisce a prescrivere le regole del gioco di un ordinamento che vivrà come tale proprio solo fino a quando quelle regole, dettate dalla Costituzione, dureranno»<sup>20</sup>, acquista intrinsecamente la fisionomia di un patto intergenerazionale<sup>21</sup>, *sub specie*, però, di *vincolo giuridico unilaterale* assunto dalla generazione presente verso le successive<sup>22</sup>. In altri termini, essa non si limita ad obbligare i posteri e ad esercitare nei loro confronti la propria forza cogente, ma diviene pure – di converso e specularmente – un *impegno* verso le generazioni future, affinché i diritti e gli interessi garantiti dalla Carta fondamentale possano essere fruiti tanto dalle generazioni presenti quanto da quelle a venire (cui, pure, il disposto costituzionale si rivolge)<sup>23</sup>.

Guardando nello specifico alla nostra Carta fondamentale, una premessa fondamentale per l’istituzione di questo impegno è costituita dalla strettissima relazione fra diritti e doveri costituzionali.

L’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo richiedendo *contestualmente* a tutti i consociati l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questa contestualità, che caratterizza peculiarmente la nostra Costituzione<sup>24</sup>, viene poi completata dal seguente art. 3 Cost. (che ne costituisce, in maniera anche letteralmente evidente<sup>25</sup>, il *pendant*): il principio di eguaglianza vi è infatti enunciato con l’esplicito obiettivo di perseguire la pari dignità sociale e la eguale partecipazione di ciascuno all’organizzazione – ancora una volta politica, economica e sociale – del Paese.

L’inscindibilità dell’esercizio dei diritti dall’adempimento dei doveri e, nello specifico, di quei particolari doveri che connotano la relazione di solidarietà fra i consociati, è frutto di una precisa scelta della quale si può trovare più di una traccia nei lavori preparatori alla Costituzione<sup>26</sup>, sulla base dell’assunto che la garanzia dei diritti, disgiunta dalla solidarietà, finisce per dare corpo ad un concetto individualista di libertà, che si intendeva rifiutare. Del pari, il concetto di eguaglianza, disgiunto dalla solidarietà, rischia di tradursi in una pretesa di parificazione, piuttosto che nel rispetto e nel riconoscimento delle differenze individuali che ha invece permeato l’art. 3 Cost. (e la sua specificità rispetto al principio di eguaglianza declamato da altre Carte

---

<sup>20</sup> Così, M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007, 48.

<sup>21</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione*, cit., 292 ss.

<sup>22</sup> A. SPADARO, *L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. BIFULCO, A. D’ALLOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 104.

<sup>23</sup> Cfr., fra gli altri, P. HÄBERLE, *Linee di sviluppo della giurisprudenza della Corte Costituzionale federale tedesca in materia di diritti fondamentali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, 2917.

<sup>24</sup> Cfr. A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, 2012, 8.

<sup>25</sup> Così, G.M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, 50 s.

<sup>26</sup> Si v., per un esame dei doveri costituzionali con una specifica attenzione a questo profilo, G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità*, in *Diritto pubblico*, 2018, nonché, se si vuole, T. GUARNIER, *Direitos e deveres constitucionais: notas mínimas sobre uma relação conturbada/Diritti e doveri costituzionali: appunti minimi su una relazione travagliata*, in M.C. DE CICCO (cur.), *Os deveres na era dos direitos entre ética e mercado/I doveri nell’era dei diritti tra etica e mercato*, Napoli, 2020, 99 ss.

costituzionali e coeve Carte di diritti). L’innesto dei doveri fra l’affermazione dei diritti e la proclamazione del principio di eguaglianza ha allora un significato preciso<sup>27</sup>, valendo, da un lato, a discostarsi «dalla concezione prevalente di libertà (...) intesa come emancipazione da ogni forma di legame»<sup>28</sup> e, dall’altro, a caratterizzare i doveri in senso solidale, fondando la relazione fra i consociati su basi diverse dall’utilitarismo<sup>29</sup>.

Lo ha affermato pure, in diverse occasioni, la Corte costituzionale, la quale, dopo aver collocato il principio di solidarietà fra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico<sup>30</sup>, ne ha affermato il ruolo centrale quale «istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale (...), che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini»<sup>31</sup>.

Se tutto questo è vero, i doveri costituzionali si fanno promotori di una specifica concezione della libertà, che va oltre il concetto liberale e ne implica invece l’intima connessione con la *responsabilità*, guardando al fine ultimo della tutela della dignità umana (di ciascun uomo e ciascuna donna, quali soggetti storicamente collocati e portatori delle proprie specificità ed esigenze).

La connessione fra *concezione solidaristica dei doveri e tutela della dignità umana*<sup>32</sup> è un punto di partenza fondamentale per il nostro discorso, per almeno due ragioni.

In primo luogo, perché consente di sgomberare il campo da un equivoco che troppo spesso ha caratterizzato il dibattito in relazione al ruolo dei doveri nell’ordinamento costituzionale e, in particolare, dall’idea che possa esistere un rapporto sinallagmatico o simmetrico fra diritti e doveri (ovvero che un soggetto possa reclamare la garanzia dei propri diritti solo previa dimostrazione o “in cambio” dell’adempimento di doveri). Partire dall’assenza di simmetria fra diritti e doveri costituzionali è infatti indispensabile per indagare le complesse questioni teoriche e applicative poste dall’ipotesi di configurabilità, da un lato, di eventuali diritti delle generazioni future e, dall’altro, di eventuali doveri della generazione presente nei loro confronti, nelle quali vi è un’evidente ed ontologica asimmetria. In quest’ottica, non appare un caso che chi, in dottrina, ha dimostrato l’assenza di necessaria corresponsività fra diritti e doveri<sup>33</sup> lo ha fatto proprio argomentando che, nel diritto pubblico, «sono (...) numerosissimi i doveri

---

<sup>27</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 46.

<sup>28</sup> Così, L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi*, Torino, 2017, 521.

<sup>29</sup> *Ivi*, 519. Ma v. pure G.M. LOMBARDI, *Contributo*, cit., 48.

<sup>30</sup> Cfr. Corte cost., nn. 307 del 1990, 75 e 202 del 1992, 519 del 1995, 118 del 1996, 43 del 1997, 27 del 1998.

<sup>31</sup> Così, Corte cost., n. 75 del 1992; ma v. anche *Id.*, n. 519 del 1995; n. 27 del 1998. Sui limiti di questa giurisprudenza, che guarda alla solidarietà soprattutto nella sua dimensione orizzontale e spontaneistica, v. G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà*, cit., 261 s.

<sup>32</sup> Cfr., *ex multis*, E. ROSSI, *Art. 2 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, 56 ss.; A. D’ANDREA, *Solidarietà e Costituzione*, in M. NAPOLI (a cura di), *La solidarietà*, Milano, 2009, 45; E. LONGO, *Le relazioni come fattore costitutivo dei diritti sociali*, in *Diritto e Società*, 2014, 81.

<sup>33</sup> S. ROMANO, *Doveri, obblighi* [1946], in *Id.*, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Macerata, 2019, 119 ss.

che sono sanciti a protezione di interessi del tutto oggettivi o che si impersonano in soggetti diversi da quelli cui tali doveri sono imposti»<sup>34</sup>.

In secondo luogo, la connessione fra la solidarietà costituzionale e la tutela della dignità umana consente di superare l’obiezione relativa all’*ignoranza* degli interessi, dei beni e delle condizioni in cui vivranno le generazioni future (e dunque, in ultima analisi, relativa alla loro imponderabilità). A quest’ultimo proposito, guardando al concetto *statico* di dignità, è stato osservato che, «poiché il principio di responsabilità intergenerazionale tutela innanzitutto le condizioni di sopravvivenza dell’uomo, appare quantomeno specioso discutere sui gusti e le preferenze degli uomini futuri. Viste le minacce a beni primari della sopravvivenza umana, in gioco vi è la *dignità* dell’uomo futuro»<sup>35</sup>. Si tratta, in effetti, di un approccio che sembra aver trovato corpo nella sopra richiamata sentenza *Neubauer* del *Bundesverfassungsgericht*<sup>36</sup>; sentenza in cui, fra gli altri argomenti, la Corte tedesca ha ricollegato il dovere di protezione statale della vita e della salute degli individui alla dignità umana, facendo riferimento ad un *livello di esistenza ecologica minimo*, che può giustificare «un obbligo giuridico oggettivo di tutela nei confronti delle generazioni future»<sup>37</sup>, anche in considerazione della circostanza che un’insufficiente riduzione attuale delle emissioni di anidride carbonica scarica sulle generazioni future obblighi di riduzione ancora maggiori, con i conseguenti costi in termini di libertà fruibili.

Alla luce di questa giurisprudenza, in dottrina si è ritenuto che vi siano i margini per interpretare anche il richiamo all’«interesse delle future generazioni» contenuto attualmente nell’art. 9 Cost. come un «parametro *sostanziale* di legittimità costituzionale» che impone «un obbligo *conformativo* per le scelte del decisore politico» e che orienta specificamente istruzioni, ponderazioni e bilanciamenti verso gli effetti di lungo periodo, indirizzando così anche il sindacato di ragionevolezza il quale, all’esito della riforma, non potrà più essere limitato «alla sola *non manifesta irragionevolezza* (o *arbitrarietà*)», ma dovrà essere esteso «ai ben più stringenti test di *idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto*»<sup>38</sup>. È ancora presto,

---

<sup>34</sup> *Ivi*, 124.

<sup>35</sup> Così, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 52 (corsivo aggiunto); ma v. anche G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 9.

<sup>36</sup> La decisione è reperibile al seguente link: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324\\_1bvr265618en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html). Fra i numerosi commenti, v. R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021; M. CARDUCCI, *Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, *ivi*, 3 maggio 2021; M. PIGNATARO, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021; R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *LuissOpen*, 28 maggio 2021; R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritti comparati*, 1 luglio 2021.

<sup>37</sup> BVerfG, sent. 24 marzo 2021, §§ 99 e 148.

<sup>38</sup> Così, M. CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.*, cit., 353. Sulla stessa scia, si colloca anche il commento di F. CITTADINO alla sentenza *Neubauer* (cfr. *Il caso Neubauer e la recente riforma dell’art. 9 Cost.*, in *LaCostituzione.info*, 14 luglio 2022), che individua nella sentenza tedesca una possibile anticipazione degli effetti che la costituzionalizzazione degli interessi delle generazioni future potrebbe avere nel nostro ordinamento, sottolineando che «l’inserimento esplicito della tutela dell’ambiente nell’interesse delle generazioni future fra i principi fondamentali giustifica (...) non solo un



evidentemente, per dire se una tale lettura forte del nucleo duro degli interessi delle generazioni future – ossia quello legato alla dignità umana intesa in senso statico e al “livello di esistenza ecologico minimo” – prenderà corpo nella giurisprudenza costituzionale<sup>39</sup>, ma quel che è ragionevole prevedere è proprio una possibile alterazione degli equilibri nei bilanciamenti fra diritti, principi e interessi, ora che alcuni di essi hanno trovato una positivizzazione e che la loro previsione è collegata (in maniera più o meno diretta e più o meno esplicita, per ciascuno di essi) ai limiti che la libertà di iniziativa economica privata oggi, inequivocabilmente, incontra.

Quanto, poi, alla concezione *dinamica* della dignità, è stato condivisibilmente osservato che l’ignoranza delle condizioni di benessere degli esseri futuri non impedisce di immaginare «che essi vorranno ricercarl[e] personalmente», ossia che «anch’essi vorranno godere della libertà e non subire interferenze non volute sui loro progetti di vita»<sup>40</sup>. Ciò apre ad una particolare accezione della tutela delle generazioni future, che si potrebbe definire *indiretta*, o che – forse più precisamente – concerne le *condizioni* di rivendicazione ed esercizio dei diritti, ossia, in sostanza, la persistenza degli istituti democratici. In questo senso, la responsabilità e la solidarietà verso le future generazioni impegnano quelle presenti ad aver cura di quegli istituti, per poter consegnare ai posteri un ordinamento che assicuri loro la possibilità di scegliere quali siano gli interessi che ritengano meritevoli di tutela (e di poterli rivendicare).

Sul punto, si tornerà in chiusura di queste riflessioni. Prima di poterlo affrontare, infatti, si ritiene indispensabile svolgere alcune precisazioni di carattere *materiale* o settoriale.

## **2. Il secondo nodo: le diversità settoriali di un concetto all’apparenza trasversale**

Il primo ambito nel quale è emersa, sia sul piano etico, sia sul piano giuridico, la necessità di tutelare gli interessi delle generazioni future è quello ambientale e – è convinzione di chi scrive – non è irrilevante che sia proprio – e *solo* – in relazione a quest’ambito che se n’è attualmente prevista la costituzionalizzazione.

La sollecitazione ad un ripensamento dell’etica tradizionale è partita, infatti, proprio dalla “scoperta” della vulnerabilità della natura, inimmaginabile prima che lo sviluppo tecnologico e industriale consentisse all’attività umana di produrre danni irreparabili all’ambiente. È a partire da questa evidenza che, negli anni Settanta del secolo scorso, Hans Jonas ha elaborato una delle più note riflessioni sulla necessità di riconsiderare l’impostazione antropocentrica di ogni etica classica, al fine di «tener conto della condizione globale della vita umana e del futuro lontano, anzi della sopravvivenza della specie»<sup>41</sup>. È stata proprio questa “scoperta” a segnare quel cambiamento di «segno del

---

bilanciamento di valori più spinto da parte della Corte costituzionale italiana ma anche una riflessione sulla propedeuticità della protezione ambientale nei confronti della realizzazione di altri principi». Conf. L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2022, 17 maggio 2022, 32.

<sup>39</sup> Sulle possibili occasioni di chiarimento offerte dal cd. contenzioso climatico, si v. *infra*, § 3.

<sup>40</sup> Così, E. LECALDANO, *La responsabilità verso le generazioni future e l’etica della riproduzione e della ricerca genetica*, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 296.

<sup>41</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 12.

riferimento del diritto alla dimensione temporale» che ha inciso anche sugli interrogativi connessi alla dimensione temporale dei testi costituzionali<sup>42</sup>.

Accogliere questa rimodulazione dell’etica sul piano giuridico, tuttavia, ha presentato e presenta più di una difficoltà. Nell’ottica della nostra Costituzione, dove a lungo non v’è stato alcun cenno specifico alla tutela dell’ambiente (se non, per specifici fini, a seguito della riforma del 2001), né alla responsabilità o solidarietà verso le generazioni future, si è trattato in primo luogo di verificare se vi fosse lo spazio per desumere *in via interpretativa* dalle disposizioni esistenti la considerazione di tali nuove prospettive. E a tal fine, con riferimento alla tutela dell’ambiente, è stato utilizzato l’art. 2, in combinato con gli artt. 9 e 32 Cost., per qualificare la salvaguardia della salubrità ambientale come “valore primario” dell’ordinamento costituzionale<sup>43</sup>. Valore “primario”, ma non per questo “assoluto”, poiché sempre *da bilanciarsi* con gli altri diritti, principi e interessi eventualmente compresi dalla sua tutela<sup>44</sup>.

Questo bilanciamento, che presenta tratti di complessità piuttosto accentuati già quando coinvolge diritti e interessi fra loro “contemporanei” (come la libertà di iniziativa economica privata o, nella sfera collettiva, l’interesse allo sviluppo economico) diventa ancor più problematico ove si vogliano ponderare anche i bisogni e gli interessi delle future generazioni.

Di questo ulteriore elemento la Corte costituzionale ha affermato a più riprese il fondamento costituzionale, limitandosi però ad affermare che la preservazione e la tutela dell’ambiente è un valore non solo a garanzia degli interessi delle generazioni presenti, ma *anche* delle generazioni future<sup>45</sup>. Ne è scaturita, nel settore ambientale, una visione pacificata della relazione intergenerazionale, che oggi si riflette in quell’«anche» che lega la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della biodiversità agli interessi delle generazioni future nel novellato art. 9 Cost.<sup>46</sup>. Detto in maniera estremamente sintetica, l’idea sembra quella per cui dalla tutela dell’ecosistema possono trarre giovamento le generazioni presenti e quelle future, poiché l’interesse di queste ultime a ricevere in eredità un mondo in cui possano esserci condizioni di vita dignitose non entra in conflitto con quello *attuale* alla salubrità ambientale. In altri termini, è, piuttosto, il *bilanciamento esterno*, con *altri* diritti ed interessi (specialmente di natura economica) ad incidere sulla possibile persistenza di condizioni ambientali compatibili con una vita degna. Bilanciamento che viene, per così dire, “assorbito” da quello,

---

<sup>42</sup> *Supra*, § 1.

<sup>43</sup> Così, a partire da Corte cost., n. 210 del 1987, ma per i limiti della giurisprudenza costituzionale in materia ambientale, sia consentito rinviare ancora a T. GUARNIER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo*, cit., 124 ss.

<sup>44</sup> Per tutte, emblematicamente, cfr. Corte cost., sent. n. 85 del 2013. Ma v. anche, Corte cost., nn. 151 del 1986; 353 del 1993; 407 del 2002; 222 e 227 del 2003; 196 e 259 del 2004; 108 del 2005; 264 del 2012.

<sup>45</sup> Cfr. Corte cost., nn. 1002 del 1988; 259 e 419 del 1996; 46 del 2001; 378 del 2007; 30 e 246 del 2009; 29 e 142 del 2010; 288 del 2012; 67 del 2013; 93 del 2017; 237 del 2020; 46 e 228 del 2021.

<sup>46</sup> Non si condividono quindi, qui, le perplessità manifestate da parte della dottrina circa l’interpretazione di quell’«anche» (cfr. F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, 4), il cui significato, oltre ad essere già arguibile dalla lettera dell’articolo novellato, trova conferma in un’impostazione del rapporto tra tutela ambientale e interessi delle future generazioni piuttosto consolidata nel nostro ordinamento.

contestuale, alla tutela della salubrità ambientale, proprio a partire dall’idea che quest’ultima si muova sulla stessa linea e nella stessa direzione degli interessi a venire. Vi è, però, una differenza sostanziale fra le due situazioni, poiché le generazioni presenti possono almeno giovare della parziale compromissione della tutela ambientale a vantaggio degli interessi economici, mentre le generazioni future sono *certamente* chiamate a pagare il costo ambientale, esponenzialmente accresciuto dal tempo, del bilanciamento operato nel presente, solo *eventualmente* giovandosi anche dello sviluppo economico avvenuto in passato<sup>47</sup>. Insomma: dall’assenza di un conflitto intergenerazionale *interno* al bene tutelato scaturisce un bilanciamento (e la relativa parziale compromissione della tutela ambientale) fondamentalmente tarato sul presente<sup>48</sup>.

Questo tratto distingue la tutela dell’ecosistema da altri ambiti e settori ai quali nel corso del tempo è stato riferito il problema intergenerazionale. Si pensa, in particolare, al tema dell’equilibrio di bilancio (e alla connessa questione della ponderazione degli istituti previdenziali); principio di recente inserito in Costituzione e già da tempo introdotto dalla giurisprudenza costituzionale al fine di garantire che le scelte economico-finanziarie presenti non consegnino alle generazioni successive un debito eccessivo<sup>49</sup> ed efficacemente sintetizzato nell’affermazione secondo cui «il rispetto del principio di equità intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo»<sup>50</sup>. È, questo, un ambito in cui non v’è e non vi può essere sintonia intergenerazionale poiché il bilanciamento non è rivolto all’*esterno* (ad altri interessi e beni che entrino in conflitto con quello da tutelarsi, tanto per le generazioni presenti quanto per quelle future) ma è tutto *interno* allo stesso bene, da bilanciare proprio fra due diverse generazioni<sup>51</sup>. Tuttavia, così strutturato, il bilanciamento finisce per essere caratterizzato da un’eccessiva “astrattezza”, se non da un’assoluta imponderabilità, data l’inconoscibilità e la non prevedibilità delle condizioni economiche future e degli interessi a venire<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> Sul conflitto ambientale come conflitto distributivo, cfr. M.A. GLIATTA, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 104 ss., cui si rinvia anche per i relativi approfondimenti bibliografici.

<sup>48</sup> Sul punto, diffusamente, A. CIERVO, *Gli assenti e i lontani. Omogeneità sociale, “coscienza del noi” e crisi della democrazia politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 37 ss.

<sup>49</sup> Cfr. Corte cost., nn. 88 del 2014; 181 del 2015; 49 e 124 del 2018, 18 del 2019; 115 del 2020; 34 e 80 del 2021.

<sup>50</sup> Così Corte cost., n. 235 del 2021.

<sup>51</sup> Molto chiaro, a tal proposito, è quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 345 del 2005 con riferimento alle pensioni: «si tratta di pareggiare le entrate costituite dai contributi versati con le uscite rappresentate dalle prestazioni erogate (in un’ottica in cui il sacrificio nel godimento del diritto alla pensione da parte delle generazioni presenti è volto ad assicurare il godimento di un analogo diritto alle generazioni future)». In dottrina, anche per i necessari approfondimenti bibliografici, v. G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in *Osservatorio AIC*, 3/2018, 11.12.2018; L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020.

<sup>52</sup> Cfr., per tutti, M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 436 ss.

Per comprendere quest’ultimo passaggio è importante svolgere un’ulteriore precisazione, concernente un’altra fondamentale differenza fra interessi delle future generazioni riferiti all’uno o all’altro settore. Cruciale è, infatti, la *reversibilità* (o meno) delle scelte politiche: se nel settore ambientale le conseguenze delle decisioni assunte nel presente tendono ad avere il carattere dell’*irreversibilità* (oltre che della produzione di effetti a catena dal carattere *esponenzialmente* distruttivo), in quello economico invece esse sono in larga parte reversibili, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, così che la prevedibilità dei loro effetti nel futuro si fa ancora più evanescente. Se, infatti, l’impatto ambientale di determinate attività e decisioni politiche non può mai essere cancellato, ma solo, al più, calmierato tramite la cessazione di quelle attività dannose o l’adozione di decisioni politiche differenti (interventi che, però, non potranno elidere gli effetti dannosi già prodotti e le loro ripercussioni di medio, lungo e spesso lunghissimo periodo), il cambiamento delle politiche economiche è in grado invece, talvolta, non solo di fermare o ridurre l’impatto sulle future generazioni di scelte adottate nel passato e nel presente, ma anche di *invertire* la situazione, ad es. tramite nuovi investimenti o per via di congiunture economiche differenti, siano esse prevedibili, imprevedibili o “costruite” *ad hoc*. La reversibilità delle decisioni economiche mette allora in questione, alla radice, la possibilità di predire con una certa attendibilità se queste ultime potranno in essere una condizione tale da minare la dignità dei futuri esseri umani (specialmente nel lungo e, ancor più, nel lunghissimo periodo)<sup>53</sup>. All’opposto, l’irreversibilità delle scelte aventi un impatto sulla natura, oltre a porre il problema della persistenza di condizioni di vita dignitose in maniera più netta e comunque non eludibile, consente pure di poter proficuamente utilizzare il *principio di precauzione*, ovvero un principio che trova un fondamento proprio *nell’ignoranza* (*sub specie* dell’assenza di sufficienti dati scientifici) circa le conseguenze di una certa decisione, vietando di adottare quest’ultima quando non vi sia certezza circa il suo impatto<sup>54</sup>.

Come che sia, la tecnica del bilanciamento mostra però, in ambo i casi, di non essere adeguata ad affrontare il problema intergenerazionale, poiché la sua collocazione nel presente impedisce di intercettare – talvolta efficacemente, talaltra realmente – le istanze a venire.

Ma v’è di più, poiché è il concetto stesso di “intergenerazionalità” a mutare da un caso all’altro, dal momento che l’irreversibilità dell’impatto ambientale implica l’assunzione di un orizzonte temporale estremamente lungo nella determinazione delle scelte in materia<sup>55</sup>, mentre le questioni economico-finanziarie tendono ad avere di mira un

---

<sup>53</sup> Proprio a partire dalla reversibilità delle scelte economiche, R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 35 s., sostiene il «carattere sussidiario, integrativo» del principio di responsabilità intergenerazionale in campo economico.

<sup>54</sup> Sul potenziale del principio di precauzione in termini di protezione oggettiva dei “diritti della natura”, si v. la recente sentenza n. 1149-19-JP/21, del 10 novembre 2021, della Corte costituzionale dell’Ecuador, reperibile in [http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10\\_DWL\\_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYWIpdGUnLCB1dWlkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=](http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYWIpdGUnLCB1dWlkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=), e il commento di L.A. NOCERA, *La Corte costituzionale dell’Ecuador si pronuncia sulla lesione dei diritti della natura del Bosque Protector Los Cedros*, in *Diritti comparati*, 17 gennaio 2022.

<sup>55</sup> Ma, sull’incapacità del diritto di assumere un orizzonte temporale talmente lungo da divenire “astratto”, si v. A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, cit., 74 ss.

orizzonte temporale variabile, che va dal breve sino al lungo periodo e che, spesso, implica «una intergenerazionalità che è essenzialmente ‘contestuale’, perché generazioni presenti e future convivono e condividono stadi diversi dello stesso problema»<sup>56</sup>. Differente pure, su base settoriale, è la *dimensione spaziale* della solidarietà intergenerazionale: mentre, ad esempio, quella relativa alla stabilità economico-finanziaria possiede alcuni profili regolabili entro i confini statali e ammette uno spazio di intervento efficace da parte del legislatore interno o della Corte costituzionale (sia pur entro le dinamiche di sempre maggiore interferenza delle decisioni interne con quelle sovranazionali e globali), quelle relative alle questioni ambientali non possono trovare nel livello statale una dimensione neppure minimamente soddisfacente, posta la sicura rilevanza planetaria di ogni disastro o catastrofe ambientale<sup>57</sup>.

Quello che entra in questione, allora, nello slittamento dell'utilizzazione del concetto di solidarietà intergenerazionale dal settore primigenio ad ulteriori ambiti, è la sua stessa identità e, con essa, la replicabilità di argomenti e strumenti a sostegno dei relativi interessi: con riferimento alle questioni economico-finanziarie, il fattore intra- e intergenerazionale viene in realtà ponderato in ragione della dottrina economica che si assume a punto di riferimento e, com'è ben noto, sul punto vi è un'estrema diversità di vedute circa gli effetti positivi e negativi del ricorso al debito, sia per le generazioni presenti, sia in vista dello sviluppo economico complessivo<sup>58</sup>.

Guardata da quest'angolo prospettico si fa, allora, piuttosto preoccupante la tendenza della giurisprudenza costituzionale, registrata anche dalla più avveduta dottrina, ad utilizzare l'argomento degli interessi delle future generazioni prevalentemente *ad adiuvandum* quando si ha a che vedere con il settore ambientale e, invece, in maniera decisiva – o quantomeno *condizionante* – quando si affrontano le questioni di bilancio<sup>59</sup>. Il rischio è, infatti, che nella trasmutazione del concetto di solidarietà (o di

---

<sup>56</sup> R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in EAD. (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit.

<sup>57</sup> Queste le ragioni per cui, spesso, il diritto internazionale è apparso come «il livello ordinamentale e istituzionale più adeguato per la tutela delle generazioni future» (R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione*, cit., 295, anche per i relativi riferimenti alle Carte internazionali vigenti), pur nella persistente importanza del livello statale e di quello locale a sussidio e supporto degli strumenti internazionali (ID., *Diritto e generazioni future*, cit., 87). Sulla dimensione internazionale ed europea della solidarietà intergenerazionale v., almeno, A. SPADARO, *Dai diritti «individuali» ai doveri «globali». La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Soveria Mannelli, 2005; A. APOSTOLI, *La svalutazione*, cit., 86 ss.; G. PALOMBINO, *La solidarietà tra le generazioni nella Carta di Nizza*, in *Rivista AIC*, 3/2021, 23.6.2021.

<sup>58</sup> Non v'è qui, evidentemente, lo spazio per rendere adeguatamente conto delle diverse teorie economiche sul punto (in particolar modo, di quelle liberiste, neoliberaliste, ordoliberali e keynesiane) né dei numerosissimi contributi dottrinali che affrontano il tema del loro impatto sulle dinamiche costituzionali. Per i doverosi ragguagli si v., *ex multis*, F. SAITTO, *Economia e Stato costituzionale. Contributo allo studio della “Costituzione economica” in Germania*, Milano, 2015; O. CHESSA, *La costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio*, Napoli, 2016; P. BILANCIA, *L'effettività della Costituzione economica nel contesto dell'integrazione sovranazionale e della globalizzazione*, in *Federalismi.it*, 25 ottobre 2019.

<sup>59</sup> Cfr. A. MORELLI, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 99, con riferimento, dal primo versante, a Corte cost., nn. 1002 del 1988; 419 del 1996 e 46 del 2001 e, dal secondo versante, a Id., nn. 49 del 2018 e 18 del 2019.

responsabilità) intergenerazionale dal settore ambientale a quello economico, esso possa essere strumentalizzato «al fine precipuo di offrire copertura giuridica e una più estesa legittimazione costituzionale alle politiche di *austerità*»<sup>60</sup>.

È importante allora, in quest’ottica, sottolineare che la recente costituzionalizzazione degli interessi delle generazioni future è avuta *solo* in connessione alla tutela dell’ambiente<sup>61</sup>, poiché questa constatazione potrebbe offrire utili margini argomentativi per sostenere l’istituzione di un ruolo diverso – e maggiormente incisivo – della considerazione di quegli interessi nei bilanciamenti effettuati in ambito ambientale e, *a contrario*, per l’attribuzione di un ruolo minore degli stessi nel settore economico e in quello previdenziale; ambiti, questi ultimi, in relazione ai quali la Corte costituzionale ha, certo, individuato spazi di intervento del principio di solidarietà intergenerazionale, ma per i quali occorre oggi tenere in considerazione che non vi è stata una altrettanto esplicita costituzionalizzazione (se non, tutt’al più, com’è spesso ritenuto, un’implicita considerazione al momento della revisione dell’art. 81 Cost.).

Alcune precisazioni meritano di essere rivolte anche ad un altro settore al quale sono andate progressivamente estendendosi le istanze di tutela dei posteri, spesso accostando alle questioni *ambientali* quelle afferenti alla “natura” umana<sup>62</sup>, nell’assunto che entrambe, appunto, concernano il problema del rispetto della *Natura*.

Il riferimento è alle questioni poste dall’utilizzo delle biotecnologie, con riguardo specialmente alle tecniche riproduttive, ai temi della selezione genetica e della clonazione umana. L’identità o la sovrapposibilità di queste diverse aree problematiche è tuttavia apparsa ad una condivisibile dottrina frutto di una forzatura, per diverse ragioni. In primo luogo, per la ragione che «nella riflessione bioetica abbiamo una elaborazione sofisticata e consapevole della complessità del concetto di “identità umana” in quelle aree che chiamano in causa *persone individuali*», piuttosto che un «riferimento all’umanità nel suo complesso»<sup>63</sup>, in relazione alla quale, tutt’al più, la portata visione dell’identità umana e dei limiti all’intervento sulla stessa implica l’esercizio di un’*opzione per una visione del mondo e del suo futuro*. In questa visione, il soggetto futuro entra in campo come «mera proiezione di una nozione di “persona” che (...) già impone come risolte talune opzioni di valore fondamentali» come quella relativa «al carattere “naturale” o “artificiale” (ossia innaturale) dell’intervento operato dalla scienza»<sup>64</sup>. Quel che entra in gioco, allora, sono le problematiche relative alla concezione della vita, del suo inizio e della sua fine, alle possibilità e ai limiti dell’intervento sulla natura umana; problematiche, sì, universali e perduranti nel tempo,

---

<sup>60</sup> Così, C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica*, cit., 155.

<sup>61</sup> Si potrebbe aggiungere poi, *ad adiuvandum*, che anche l’art. 10 della Dichiarazione internazionale sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future conteneva, nel *draft*, un riferimento all’indebitamento, poi eliminato nella versione definitiva e sostituito da un comma dedicato all’educazione. Sul punto, cfr. C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, in *Jus*, 1999, 636.

<sup>62</sup> Cfr., *ex multis*, J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Torino, 2010.

<sup>63</sup> Così, E. LECALDANO, *La responsabilità*, cit., 293 (corsivi aggiunti), con riferimento a S. HOLLAND, *Bioethics. A Philosophical Introduction*, Cambridge, 2003; D. DE GRAZIA, *Human Identity and Bioethics*, Cambridge, 2005.

<sup>64</sup> Cfr. F. RIMOLI, *Bioetica, diritti del nascituro, diritti delle generazioni future*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, II, Torino, 2006, 530.

ma non attinenti alla relazione fra generazioni, quanto, piuttosto, alle nostre responsabilità verso *specifici soggetti* futuri, riguardati come individui e non già come collettività.

A queste obiezioni, parte della dottrina risponde, tuttavia, che l'intervento bioetico, pur ove indirizzato a specifici individui, produce talora conseguenze generazionali, ad esempio ove rivolto a caratteristiche genetiche trasmissibili ereditariamente<sup>65</sup> o nel caso limite – auspicabilmente improbabile, ma non per questo da trascurare – di politiche selettive e riduttive delle differenze genetiche, per la specie umana e per altre specie animali<sup>66</sup>. Com'è stato osservato, sono queste preoccupazioni ad aver determinato il divieto di intervento su caratteri trasmissibili ereditariamente e l'ammissione della possibilità di terapie genetiche sulle cellule somatiche, riguardanti i soli diretti interessati e non i loro discendenti<sup>67</sup>.

Anche nei casi in cui abbia una rilevanza collettiva, tuttavia, il problema bioetico pone in essere problematiche diverse da quelle sinora analizzate poiché non si presenta come strettamente interconnesso alla questione della scarsità o deteriorabilità delle risorse comuni (come invece accade negli altri due settori sopra indagati), ma si sostanzia nella esigenza di una gestione eticamente responsabile di un patrimonio individuale, di potenziale rilievo comune. Il rispetto della dignità umana, allora, è contemplato in maniera diversa rispetto a quanto sin qui studiato: a preoccupare non è più la persistenza di condizioni tali da garantire un'esistenza degna per gli uomini futuri, ma piuttosto il "nucleo duro" delle questioni afferenti la dignità, poiché occorre indagare se si rischi di superare il limite del non utilizzare mai l'uomo come mezzo (limite che si infrange, ad esempio, nell'ipotesi di clonazione umana al fine della donazione di organi o, sempre in caso di clonazione riproduttiva, in relazione al "primo clonato", ossia al soggetto "utilizzato" a fini duplicativi<sup>68</sup>).

Rimane tuttavia, in linea generale, allo stato attuale del ricorso alle biotecnologie, il rischio che «l'impiego del soggetto futuro costituisca essenzialmente un utile strumento, per le impostazioni neogiusnaturaliste, per giustificare la pretesa universalizzazione e la positivizzazione giuridica delle proprie opzioni etiche»<sup>69</sup>. Rischio che fa emergere ancora una volta, con nitidezza, un tratto condiviso in diversa maniera e (forse) con minore intensità anche dagli altri ambiti settoriali cui si riferisce la domanda di solidarietà intergenerazionale: un ulteriore nodo da sciogliere, di tipo politico, che intreccia tanto le opzioni ideologiche alla base delle scelte, quanto le modalità della loro assunzione.

### **3. Il terzo nodo: una questione di potere**

---

<sup>65</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 75.

<sup>66</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, 1992, 223.

<sup>67</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 34, 103 s. e 164 s.

<sup>68</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 160 ss. e ivi riferimenti bibliografici. Parzialmente differente la posizione di S. RODOTÀ, *Sul buon uso del diritto e i dilemmi della clonazione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1999, 567 ss., che inquadra la problematica in termini relazionali, incardinandola piuttosto sul diritto al libero sviluppo della personalità.

<sup>69</sup> F. RIMOLI, *Bioetica*, cit., 530.

Rimane, dunque, da sciogliere quest’ultimo nodo – il più intricato – relativo ai soggetti legittimati ad *individuare* gli interessi delle generazioni future e ad *agire* nel loro interesse. A tal proposito, diverse sono state le modalità prospettate in dottrina e attuate nella prassi, ma quasi tutte si scontrano con – o quantomeno richiederebbero un profondo ripensamento di – concetti basilari del diritto sostanziale e processuale. Il riconoscimento dei diritti implica infatti, secondo una nota impostazione teorica di cui è possibile individuare numerosi riflessi nel nostro ordinamento positivo, la capacità dei soggetti portatori dei medesimi di *individuarli*, in prima istanza, e di *rivendicarli*, poi, nelle sedi politiche; di *difenderli*, infine, nelle sedi giudiziali che l’ordinamento all’uopo predispone<sup>70</sup>.

A chi affidare, allora, la *rappresentanza* – politica, da un lato, e giudiziale, dall’altro – dei bisogni e degli interessi di soggetti di là da venire?

È interessante notare che, pur ponendo i due ambiti problematiche profondamente differenti, da entrambi i versanti le più convincenti soluzioni prospettate in dottrina si appoggiano proficuamente sulla figura della *fictio iuris*<sup>71</sup>.

Dal versante della rappresentanza politica, è stato osservato, ad esempio, che il «problema di *rendere presenti* generazioni (ancora) assenti non è logicamente diverso da quello di rendere presenti le generazioni esistenti che designano gli attuali rappresentanti: si tratta di due declinazioni della medesima *finzione*»<sup>72</sup>. Importante sottolineare che, nella riportata prospettiva, sostenere il carattere “finzionale” della rappresentanza politica degli interessi delle generazioni future, al pari di quello delle generazioni presenti, è utile al superamento delle maggiori critiche che ha incontrato, nel corso del tempo, la pensabilità di una responsabilità intergenerazionale: oltre a

---

<sup>70</sup> Cfr., fra i molti, N. BOBBIO, *L’età dei diritti* [1990], Torino, 1992, XIV ss.; L. BACCELLI, *Diritti fondamentali: i rischi dell’universalismo*, in T. MAZZARESE (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino, 2002, 139 ss.; A. FACCHI, *Diritti fantasma? Considerazioni attuali sulla proliferazione dei soggetti*, in *Ragion Pratica*, 2008, 313 ss. *Contra*, R. BIFULCO, A. D’ALOIA, *Le generazioni future*, cit., XVII, che ritengono questa impostazione «una rappresentazione rigida e sottodimensionata della ricchezza di significati e di elementi che ruotano intorno al tema» poiché «un diritto è fondamentale (anche) se si riconnette nella sua portata oggettiva a principi basilari e inderogabili del patto costituzionale nel suo complesso».

<sup>71</sup> Indaga ampiamente il ruolo delle finzioni giuridiche come «categoria concettuale per costruire la soggettività giuridica delle generazioni future» R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 79 ss., il quale muove dall’assunto che il riconoscimento della soggettività giuridica di queste ultime ricorda da presso la vicenda della progressiva affermazione della persona giuridica, ma che rispetto ad essa presenta pure degli elementi di diversità. Fra gli elementi di simiglianza vi è l’attribuzione fittizia ad entrambe le figure dei caratteri della persona fisica, fra quelli di differenza la mancanza, nel caso delle generazioni future, di quegli “oggetti collettivi” che, accanto agli elementi costitutivi della persona giuridica, giustificavano il ricorso alla finzione per la persona giuridica (*ibidem*, 80). Punto di riferimento sono le definizioni di finzione giuridica fornite da R. DEKKERS, *La fiction juridique: etude de droit romain et de droit comparé*, Paris, 1935 e S. PUGLIATTI, *Finzione*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, 1968, 673, secondo i quali, rispettivamente, la finzione «è un processo tecnico che consiste nel collocare mediante il pensiero un fatto, una cosa o una persona in una categoria giuridica consapevolmente impropria per farla beneficiare, per via consequenziale, delle soluzioni pratiche proprie a tale categoria»; un «espediente pratico per eludere o estendere l’applicazione di regole giuridiche ad ipotesi escluse o non previste». Per uno studio *ex professo* del concetto di finzione giuridica e delle sue implicazioni di rilievo costituzionale, si v. E. OLIVITO, *Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale*, Napoli, 2013.

<sup>72</sup> Cfr. A. MORELLI, *Ritorno al futuro*, cit., 83, facendo riferimento alla concezione kelseniana di rappresentanza e in aperta polemica con il concetto schmittiano e leibholziano della stessa (*ivi*, 89 ss.).



quella, già più volte menzionata, relativa all’ignoranza degli interessi delle future generazioni, cadono sulla base di questo accostamento sia le impostazioni che ritengono i diritti delle generazioni future sempre subordinati a quelli delle generazioni presenti<sup>73</sup>, sia quelle che sostengono l’impossibilità di un’empatia fra generazioni e quelle che sostengono la possibilità di obblighi morali soltanto nei confronti di soggetti appartenenti alla stessa comunità<sup>74</sup>, sia l’obiezione che i costi che dovrebbero essere affrontati dalle generazioni future sarebbero sempre logicamente maggiori rispetto a quelli delle generazioni presenti<sup>75</sup>, sia il cd. “paradosso di Parfit”, secondo cui i futuri individui non potrebbero mai obiettare nulla a quelli presenti per la ragione che la loro esistenza dipende anche dagli interventi antropici sull’ambiente, sulla natura umana e, più in generale, dalle condizioni economico-ambientali, per quanto negative, poste in essere dalle generazioni loro precedenti<sup>76</sup>. Tutte le riportate obiezioni, infatti, non concernerebbero la sola rappresentanza degli interessi futuri, ma – più in generale – l’istituto della rappresentanza degli interessi *altrui*<sup>77</sup>.

In quest’ottica, dunque, è doveroso sottolineare – come la stessa menzionata dottrina fa – che il ricorso “indifferenziato” al concetto di rappresentanza politica implica, però, non solo il superamento dell’idea che la rappresentanza di interessi futuri ponga problemi assolutamente specifici, ma anche, per altro verso, la condivisione dei medesimi limiti e della medesima crisi dell’istituto cui stiamo da tempo assistendo (determinata, fra i numerosi altri fattori e per quel che maggiormente interessa in questa sede, «da una logica riduzionistica e da una visione marcatamente “presentista” della funzione di governo»<sup>78</sup>). Dire che i problemi non sono specifici e che le sorti della rappresentanza sono comuni non significa allora che non vi siano differenze fra l’uno e l’altro caso: quei limiti e quella crisi, infatti, frappongono ostacoli alla rappresentanza degli interessi a venire ancor più imponenti di quelli rivolti alla rappresentanza degli interessi altrui. Se, infatti, uno dei più gravi problemi oggi ravvisati nelle dinamiche della rappresentanza è quello della sempre maggiore im-mediatezza del rapporto tra rappresentanti e rappresentati, complice l’ingresso impetuoso degli strumenti digitali e, in particolare, dell’uso massiccio delle piattaforme “*social*” nella comunicazione e nella propaganda politica, si fa abbastanza intuitivo come la perenne rincorsa del presente, la continua semplificazione e riduzione in *slogan* delle complesse dinamiche sociali e

---

<sup>73</sup> D. CALLAHAN, *What Obligations Do We Have to Future Generations?*, in E. PARTRIDGE (ed.), *Responsibilities to Future Generations. Environmental Ethics*, Buffalo, 82 s.

<sup>74</sup> M.P. GOLDING, *Obligations to Future Generations*, in E. PARTRIDGE (ed.), *Responsibilities to Future Generations*, cit., 61 ss.

<sup>75</sup> T. DE GEORGE, *The Environment, Rights, and Future Generations*, in E. PARTRIDGE (ed.), *Responsibilities to Future Generations*, cit., 161.

<sup>76</sup> Sull’argomento della “non-identità” e le obiezioni ad esso mosse, v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 54 ss., il quale rileva come l’ipotesi della rappresentanza degli interessi futuri, guardando a “*group rights*”, prescinde dai singoli individui e dalle identità individuali.

<sup>77</sup> Al di là di questo argomento, giova ricordare che larga parte delle obiezioni alla possibilità etica e giuridica di interessarsi delle generazioni future ora menzionate affonda le radici in un approccio utilitaristico alle questioni etiche che, come s’è prima visto, è rigettato dalla nostra Costituzione (cfr. *supra*, § 1).

<sup>78</sup> A. MORELLI, *Ritorno al futuro*, cit., 84; ma v. anche G. SORRENTI, *Dalla tirannia dei contemporanei alla custodia del futuro. Recensione a F.G. Menga, L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021, in *Diritto e società*, 2022, 240 s.

politiche, la richiesta di risposte veloci ai problemi contingenti che continuamente vanno succedendosi, poco si conciliano con la presa in considerazione, la difesa e la ponderazione di interessi di soggetti ancora non esistenti (o ancora troppo giovani per poter influire significativamente sulle dinamiche di potere e, in particolar modo, elettorali).

Più in generale, poi, è noto come il crollo delle "ideologie" quali ancora di identificazione dei corpi intermedi abbia trasformato questi ultimi in barche spesso alla deriva, prive di un orizzonte cui dirigersi ed esposte ai venti del momento, da catturare e governare a fini prevalentemente elettorali (ossia per non perdere o ottenere il consenso necessario ad acquistare un ruolo negli organi istituzionali)<sup>79</sup>.

Tutte queste dinamiche – ben più complesse, ovviamente, di come qui sinteticamente schematizzato – hanno condotto verso quello che è noto come "presentismo", ossia verso una relazione di rappresentanza sempre più semplificata e incapace di guardare oltre il momento attuale; in altre parole, verso un ruolo dei corpi intermedi sempre meno legato alla proposta di una visione della società e alla progettazione di un futuro orientato nella relativa direzione: i partiti si sono progressivamente trasformati in macchine elettorali e la comunicazione/propaganda politica si è fatta conseguentemente strumento di acquisizione e mantenimento del consenso nel breve periodo, piuttosto che di costruzione di un comune sentire in ordine ai problemi sociali, economici e ambientali.

Se tutto ciò, in linea generale, inquina la rappresentanza, rendendola qualcosa di nuovo e di altro da sé, potenzialmente distruttivo delle stesse logiche democratiche che dovrebbe essere strumentale a supportare, quando queste problematiche si infrangono sugli scogli della rappresentanza degli interessi a venire si fanno ancor più erosive, poiché non v'è chi non veda come venga a mancare, nell'immediato, un interesse dei corpi intermedi di far valere queste istanze, ossia di proporre ai propri referenti un progetto sociale che guardi al futuro, chiedendo ai presenti l'assunzione di responsabilità, l'adempimento di doveri o il compimento di sacrifici il cui frutto verrà goduto da altri: le logiche di breve termine, la perenne esposizione alla necessaria ricerca di consenso elettorale (anche da parte di chi esercita *pro tempore* ruoli di potere negli organi istituzionali) impediscono di articolare con la necessaria serenità un progetto di questo genere. Ragion per cui la crisi in cui versa la rappresentanza politica si fa ancor più ingente e radicalmente antitetica alle ragioni della rappresentanza dei posteri<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Su queste tematiche vi è sterminata letteratura. Si v., per tutti, con diversi sguardi, O. KIRCHHEIMER, *La trasformazione dei sistemi partitici dell'Europa occidentale*, in G. SIVINI (a cura di), *Sociologia dei partiti politici*, Bologna, 1971, 185 ss.; E.W. BÖCKENFÖRDE, *Democrazia e rappresentanza*, in *Quaderni costituzionali*, 1985, 227 ss.; G. AZZARITI, *Critica della democrazia identitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2005, *passim* e spec. 96 ss.; P. RIDOLA, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, in AA.VV., *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Annuario 2008 Associazione italiana dei costituzionalisti*, Napoli, 2009, 3 ss.; N. URBINATI, *Democrazia in diretta. Le nuove sfide della rappresentanza*, Milano, 2013.

<sup>80</sup> Cfr. A. MORELLI, *Ritorno al futuro*, cit. 83 ss. Il punto è stato approfonditamente studiato da D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filosofia e questioni pubbliche*, 1/2007, 13 ss.

Non sembra un caso, allora, che dal versante istituzionale si sia finora fatto appello piuttosto ad organi “tecnici”, sganciati dalla rappresentanza politico-elettorale, per tentare di far emergere e ponderare l’impatto futuro delle decisioni politiche ed economiche. Al livello internazionale, un ricco dibattito è stato alimentato, ad esempio, dalla proposta di istituire un tutore (o *guardian*) degli interessi delle generazioni future, ipoteticamente presso l’ONU<sup>81</sup>, o di mutuare in quest’ambito gli strumenti di riscontro dell’adempimento delle obbligazioni assunte a livello internazionale predisposti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi concordati in materia ambientale, che contemplano un ruolo significativo delle ONG, sulla scorta anche di quanto richiesto dalla Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale; al livello interno, invece, si è ragionato intorno alla possibilità di attribuire poteri di controllo e di partecipazione alle decisioni pubbliche ad un organo indipendente dal governo, a partire dal modello offerto dalle procedure di valutazione di impatto ambientale e sulla scorta, pure, dell’esperienza dei numerosi Paesi che si sono dotati di un *Ombudsman* o di un *Commissario* per la tutela degli interessi dell’ambiente e/o delle generazioni future. Sono, tutte queste, opzioni che appaiono senz’altro percorribili al livello statale e in sintonia con costituzioni – fra cui, oggi, si iscrive anche la nostra – che pongono in capo agli organi pubblici statali l’obbligo di tutelare l’ecosistema «anche nei confronti delle generazioni future», ma che, evidentemente, non esauriscono i problemi relativi alla rappresentanza degli interessi dei posteri. Da un lato, perché, al pari delle numerose “Autorità” che vanno proliferando dentro e fuori dagli ordinamenti statali, pongono i consueti e noti problemi collegati alla garanzia dell’effettiva indipendenza dei relativi organi e all’efficacia variabile dei poteri loro attribuiti; dall’altro lato, perché non risolvono la – radicale – problematica della *legittimazione* a scegliere quali siano gli interessi dei posteri.

È una problematica, quest’ultima, che si presenta pure sul versante giudiziale, ove le questioni da affrontare non sono di certo meno numerose o di minore spessore e complessità, a partire proprio dalla questione della legittimazione ad agire: come dimostrare l’interesse ad agire per interessi diffusi e, per di più, non contestuali ai ricorrenti stessi<sup>82</sup>? Il primo, notissimo, caso in cui le generazioni future e le esigenze della loro tutela sono stati presi in considerazione in sede giudiziale è costituito dalla sentenza del 30 luglio 1993 della Corte suprema delle Filippine<sup>83</sup>, in cui il Giudice ha ammesso la *class action* di un gruppo di attori minorenni rappresentati dai loro genitori, quali portatori degli interessi della propria generazione e di quelle che dovevano ancora nascere, avverso il taglio di una foresta che avrebbe leso il loro diritto ad un ambiente

---

<sup>81</sup> Sulla proposta maltese e sulle ragioni del suo rigetto, v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, 170 ss.

<sup>82</sup> Sull’annosa problematica, diffusamente studiata con riferimento ai ricorsi in materia ambientale, v. l’efficace sintesi e i ricchi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali reperibili in F. SCALIA, *La giustizia climatica*, cit., 289 ss. nonché, con riferimento al contenzioso climatico, dal versante civilistico, G. GHINELLI, *Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico: c’è un giudice per il clima?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, 1281 ss. e 1293 ss.

<sup>83</sup> Cfr. *Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources (DENR)*, in *ILM*, 1994, 187 s.

salubre. Questa *fiction*<sup>84</sup> ha consentito alla Corte di pronunciarsi sulla portata dell’art. 16 della Costituzione delle Filippine del 1987, nella parte in cui richiedeva allo Stato di tutelare il diritto ad un ambiente salubre, e di rinvenirvi anche i diritti connessi all’autoconservazione della specie umana. A partire da tale pronuncia, in dottrina si è più volte indagata la possibilità di ricorrere alla *fiction iuris* per consentire ad alcuni di agire in giudizio in vece delle generazioni a venire<sup>85</sup>, anche in ordinamenti come il nostro che, a differenza di quelli di *common law*, non appaiono particolarmente congeniali alla cd. “*public interest litigation*”<sup>86</sup>; con la consapevolezza, sempre, che il ricorso a questa categoria giuridica richiede l’intervento del legislatore «il quale solo può attribuirsi l’autorità di fingere fatti ed eventi mai accaduti»<sup>87</sup>.

Il dibattito è rimasto a lungo incentrato su questo isolato caso, ma è stato più di recente arricchito dalle già prima richiamate vicende del contenzioso climatico, che vedono, in vari Paesi (di *common* e di *civil law*), le associazioni ambientaliste attive sul versante giudiziale per domandare che gli Stati, ove insolventi, vengano condannati al rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale al fine di contrastare il riscaldamento globale<sup>88</sup>. Le modalità in cui il contenzioso climatico si è strutturato nelle singole vicende sono in realtà piuttosto variegate<sup>89</sup>, essendosi talvolta prescelta la via del

---

<sup>84</sup> Ricostruisce in questa maniera la vicenda giudiziale, v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 82.

<sup>85</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione*, cit., 299 ss.; ID., *Diritto e generazioni future*, cit., 80 ss.

<sup>86</sup> Il problema, per la verità, si pone anche al livello dell’Unione europea, come dimostra la decisione 8 maggio 2019, *Armando Carvalho e a.*, in causa T-330/18, in cui un ricorso di tal genere è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.

<sup>87</sup> A. GAMBARO, *Finzione giuridica nel diritto positivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., VIII, 1992, 350.

<sup>88</sup> Cfr. il rapporto annuale “Climate Change Litigation”, reperibile, nell’ultima edizione, al seguente link: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Global-trends-in-climate-change-litigation-2022-snapshot.pdf> e gli atti raccolti nel sito [www.climatecasechart.com](http://www.climatecasechart.com). In numerose occasioni, i ricorsi hanno visto una compartecipazione di associazioni ambientaliste, società civile, organi pubblici e associazioni di esperti di climatologia e meteorologia, minori di età in rappresentanza dei loro futuri interessi e di quelli delle future generazioni (esemplare la sentenza 5 aprile 2018 della Corte Suprema di Giustizia colombiana, *Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente*). Sull’impatto di questo nuovo filone giurisprudenziale e per i relativi riferimenti, v., fra i molti, S. BALDIN, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks*, in *DPCE online*, 6 luglio 2020, 1419 ss.; F. SCALIA, *La giustizia climatica*, in *Federalismi.it*, 7 aprile 2021, 269 ss.; M. MAGRI, *Il 2021 è stato l’anno della “giustizia climatica”?*, in *Ambientediritto.it*, 4/2021; M. SCHIRIPA, *Climate Change Litigation and the Need for ‘Radical Change’*, in *Federalismi.it*, 26 gennaio 2022, 184 ss.; S. PITTO, *Public interest litigation e contenzioso strategico nell’ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato*, *ivi*, 1° marzo 2022, 1073 ss.; G. VIVOLI, *L’insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli Stati vengono presi sul serio dai giudici*, in *Ambientediritto.it*, 1/2022.

<sup>89</sup> Merita di essere segnalata la prospettiva tracciata dalla Corte federale dell’Oregon con la decisione n. 6:15-cv-01517-TC, *Opinion and Order* del 10 novembre 2016, in cui è stata ammessa la legittimazione processuale di attori minorenni nell’interesse delle future generazioni sulla base della *Public Trust Doctrine*, così accogliendo la proposta dottrinale di utilizzare l’istituto del *trust* per garantire gli interessi dei posteri, sulla base dell’idea che le risorse naturali siano beni comuni affidati in *trust* alle autorità pubbliche le quali, in qualità di *trustee*, hanno un obbligo di gestione e conservazione per riconsegnarli ai posteri potenzialmente arricchiti e non certo depauperati. La prospettiva, qui solo menzionata per le evidenti difficoltà di esportazione in un contesto di *civil law*, è tracciata in linea teorica in maniera ben più complessa di come qui sinteticamente accennato in J.L. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in *Michigan Law Review*, 1969, 471 ss. e E.B. WEISS, *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, 1984, 495 ss.

contenzioso civile<sup>90</sup>, talvolta quella amministrativa<sup>91</sup>, talaltra la strada del controllo di legittimità costituzionale<sup>92</sup>.

In Italia è attualmente pendente un’azione civile, presentata da 17 minori rappresentati in giudizio dai genitori, 162 cittadini e 24 associazioni ambientaliste, tramite la quale i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale di Roma, in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano nella produzione (o mancata rimozione) della situazione di pericolo costituita dall’emergenza climatica e, conseguentemente, di condannarlo all’abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030<sup>93</sup>. Complice, dunque, l’introduzione nell’ordinamento italiano della cd. *class action* pubblica<sup>94</sup> ed il rimedio inibitorio più recentemente inaugurato<sup>95</sup>, si è finalmente affacciata, anche nel nostro ordinamento, la possibilità che soggetti diversi da quelli istituzionali<sup>96</sup> rivendichino in giudizio interessi collettivi o diffusi, anche in nome dei posteri.

Non è certo questa la sede per indagare le numerose domande di natura processuale sollevate da queste nuove eventualità; merita solo di segnalarsi – per quanto più direttamente interessa il cuore delle riflessioni che qui si stanno svolgendo – che si tratta, in ambo i casi di modalità che, dovendosi necessariamente appoggiare ad un soggetto *presente*, non possono tuttavia arginare il pericolo che il tutore, il garante o il rappresentante del diritto “adespota”<sup>97</sup> eserciti questa soggettività in maniera paternalista<sup>98</sup> o subordinandola ad interessi presenti<sup>99</sup>, se non – nella peggiore delle prospettive – ad interessi propri o, ancora, che faccia manto della tutela delle

---

<sup>90</sup> Cfr., emblematicamente, il caso *Dutch Urgenda Foundation v. The State of Netherlands*, 24 giugno 2015, in cui è stata pronunciata una condanna allo Stato olandese ad aumentare dal 17% ad almeno il 25% l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990; condanna poi confermata in appello dalla Corte d’Appello dell’Aja (sent. 9 ottobre 2018, n. 200.178.245/01) e dalla Corte Suprema olandese (20 dicembre 2019, ECLI:NL:HR:2019:200).

<sup>91</sup> Cfr. Tribunal Administratif de Paris, 3 febbraio 2021, sull’altrettanto noto caso “*Affaire su siècle*”.

<sup>92</sup> Il riferimento è, evidentemente, al sopra menzionato caso *Neubauer*.

<sup>93</sup> Sui dettagli dell’intricata trama delle richieste avanzate al giudice di Roma, si v. I. BRUNO, *La causa «Giudizio Universale». Quattro test costituzionali sui poteri del giudice adito*, in *Federalismi.it*, 13 luglio 2022, 27 ss. L’atto di citazione è reperibile nel sito della campagna “Giudizio universale”: <https://asud.net/wp-content/uploads/2021/10/Atto-di-citazione-A-Sud-VS-Stato-Italiano-2021.pdf>. Fra i commenti dottrinali si v. R. LOUVIN, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2021, 944 ss.; P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, 596 ss.

<sup>94</sup> Con l. 4 marzo 2009, n. 15.

<sup>95</sup> Cfr. n. n. 21 del 2019, che ha introdotto nel c.p.c. l’art. 840-*sexdecies*: «Chiunque abbia interesse alla pronuncia si una inibitori di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva».

<sup>96</sup> Il riferimento è, evidentemente, alla possibilità posta in capo al Ministero dell’Ambiente di ricorrere avverso i danni ambientali.

<sup>97</sup> Il riferimento è alla categoria dei “diritti senza soggetto”, su cui si v. R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, 149 ss.

<sup>98</sup> V. F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell’etica contemporanea*, Roma-Bari, 1997, 261.

<sup>99</sup> Cfr. D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future*, cit., 13 ss., nonché, per interessanti e sempre stimolanti suggestioni in questa direzione, S. RODOTÀ, *Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti*, in F.G. PIZZETTI, M. ROSTI (a cura di), *Soggetti, diritti e conflitti: percorsi di ridefinizione*, Milano, 2007, 21, il quale sottolinea il rischio di autoritarismo e violenza nascosto dietro soggettività che, senza una specifica legittimazione, pretendono di rappresentare entità astratte.

generazioni future per dare veste giuridica ad un’opzione ideologica<sup>100</sup>. È, quest’ultimo, un problema che non si risolve neppure ancorando la responsabilità intergenerazionale a *doveri* delle generazioni presenti, poiché comunque questi ultimi necessitano di essere identificati e quantificati, verificandone il rispetto mediante meccanismi ed istituzioni *ad hoc*.

Se quello del potere è dunque un problema insormontabile, ciò non vuol dire però che la soluzione sia quella di non poter includere la dimensione futura nelle decisioni pubbliche e giuridiche. Anzi, impostare la questione in questi termini vuole semplicemente consentire di prendere atto che la rappresentanza dei relativi interessi (sia essa affidata a strumenti politici, istituzionali o privatistico-associativi) istituisce nuove soggettività non neutrali, sul piano degli interessi e delle opzioni ideologiche ed assiologiche. Nuove soggettività, che esercitano un potere. E non è certo una novità per il costituzionalismo ragionare in termini di necessità di prevedere adeguati contrappesi e controlli sull’esercizio di ciascun potere.

In questo senso, allora, la legislazione che seguirà dovrà essere analizzata con estrema attenzione, per verificare se l’allocazione dei relativi poteri decisionali sia in linea con le esigenze di equilibrio qui accennate.

Quel che, poi, è possibile fare senza incorrere in rischi di abuso e, anzi, per controbilanciare la – per molti versi ineludibile – carica paternalista della solidarietà intergenerazionale quale strumento di tutela della dignità umana nel suo senso *statico*, è coltivare parallelamente il versante *dinamico* della dignità umana futura, ossia coltivare i presupposti affinché gli esseri umani possano scegliere liberamente quali siano i loro bisogni e perseguirli. Per fare ciò, come si è visto, non sono solo le condizioni materiali che lasciamo in eredità (economiche e ambientali) ad avere un rilievo, ma, *soprattutto*, lo stato degli istituti democratici.

La solidarietà verso le generazioni future, riguardata come problema politico, impone allora alle generazioni presenti di porre in essere le condizioni affinché, anche in futuro, ci sia la possibilità di adottare democraticamente e liberamente decisioni circa il proprio benessere; di mantenere, tramite la persistenza della Costituzione, la sua “promessa” di assicurare «alle generazioni future un regime di sana e forte democrazia»<sup>101</sup>, entro cui garantire effettivamente i diritti ivi contemplati.

---

<sup>100</sup> Rischio che si vedeva sopra verificarsi sia in relazione alle applicazioni economiche della solidarietà intergenerazionale, sia in relazione alle questioni bioetiche.

<sup>101</sup> Così, E. De Nicola, in qualità di Capo provvisorio dello Stato, nel messaggio di insediamento del 15 luglio 1946.